



COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
Provincia di Pavia
Piazza Libertà n. 8 – 27040 Borgoratto Mormorolo
C.F. 86003230181 e P.IVA 00872540182
Tel. 0383/875221 - Fax 0383/875656 –
E-mail: info@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it

- ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO AMBROSIA -

EMANATA PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI PROBLEMATICHE ALLERGOLOGICHE ED ASMATICHE CAUSATE DALLA FIORITURA DELL'AMBROSIA.

ORDINANZA N° 04

Prot.n. 1399 II/1 del 24/05/2013

IL SINDACO

Premesso che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nel comune di Borgoratto Mormorolo così come nei comuni di competenza dell’ASL di Pavia ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche;

Considerato che:

- l’**Ambrosia** è una pianta infestante annuale che **fiorisce tra agosto e settembre** producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate.

Rilevato che:

- l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi da stabilire in base all’ambito di intervento ed ad in attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da Ambrosia, nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, è uno strumento efficace al contenimento dell’aereo diffusione del polline.

Vista la nota inviata dall’ASL Pavia - Prot. n. 39370 del 21/05/2013 con allegata la nota della Regione Lombardia - Prot. n.0014321 del 15.05.2013 con relativo allegato tecnico;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e conseguentemente contenere l’aereo dispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l’Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

Viste le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n.267 e art. 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti e/o coltivati;
- ai proprietari di aree agricole e/o aree verdi incolte;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano **due sfalci**, nei seguenti periodi:

- **I sfalcio: ultima settimana di luglio;**
- **II sfalcio: terza decade di agosto;**

per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.

La sfalcio deve essere eseguito **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Per quanto riguarda le aree agricole è ammissibile l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo ed intervenendo sempre prima della fioritura.

Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese e trifoglio che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisifolia

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i tagli previsti, e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m² e da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;
2. qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fosse incorso;
3. gli agenti del Servizio Associato di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico avanti al prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

IL SINDACO

Giancarlo Ruffinazzi

